

Approfondimenti

Caporalato

Intermediazione con sfruttamento della manodopera

Pierluigi Rausei – Adapt professional fellow (*)

Il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera di cui all'art. 603-bis c.p., introdotto dall'art. 12, D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, modificato dalla legge n. 199/2016, in un quadro regolatorio profondamente svilito, si offre come ultimo baluardo normativo utile a contrastare l'odioso fenomeno del "caporalato".

Il caporalato, in effetti, rappresenta una forma di drammatico sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura e in edilizia, ma non di rado esteso anche al settore delle manifatture e della logistica, presente in non poche aree del Paese, spesso collegato a comportamenti malavitosi connessi ad organizzazioni criminali. Si tratta del fenomeno delinquenziale in cui un "caporale", di norma alle prime luci dell'alba, si reca nelle periferie delle grandi aree urbane o in angoli poco frequentati di città e paesi per "reclutare" la manodopera giornaliera da condurre al lavoro (nei campi, nei cantieri o in laboratori).

D'altro canto, il "caporalato" assume una veste del tutto particolare con riguardo all'altra situazione di grave sfruttamento del lavoro (spesso contestuale al "caporalato" vero e proprio), vale a dire il perverso fenomeno delle cooperative c.d. "spurie", di quelle società cooperative fittizie o irregolari che forniscono in "appalto" - troppo spesso fittizio e illecito - servizi di natura diversa alle imprese, spesso senza alcuna specializzazione o differenziazione di identità sociale, con speciale riguardo alla fornitura di manodopera temporanea, non di rado di nazionalità extracomunitaria, utilizzata nel ciclo produttivo dell'impresa committente.

Involuzione del quadro normativo

Il contrasto al caporalato è stato per lungo tempo un punto fermo della legislazione in materia di lavoro, che sanzionava penalmente, tanto il "caporale" quanto i datori di lavoro che sfruttano i lavoratori "reclutati".

Non così, invece, per effetto della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8/2016 e della riforma dei contratti di lavoro operata dal D.Lgs. n. 81/2015, per cui dal 6 febbraio 2016 permane penalmente sanzionata soltanto una delle situazioni illecite tipicamente riconducibili al caporalato, vale a dire l'intermediazione illecita con finalità di lucro (il caporalato di primo livello, come ad esempio la "raccolta" nei cosiddetti "smorzi" nel Lazio), al contrario è stata trasformata in illecito amministrativo l'interposizione illecita (il caporalato di secondo livello, cioè l'effettivo impiego dei lavoratori "reclutati" dal caporale da parte degli imprenditori edili ed agricoli, con la sola eccezione dell'impiego di minorenni che rimane reato), mentre la somministrazione fraudolenta è stata addirittura del tutto abolita (*abolitio criminis*), senza neppure una *reductio* di sanzionabilità almeno in sede amministrativa.

La Riforma Biagi (D.Lgs. n. 276/2003), in effetti, aveva chiaramente posizionato la somministrazione di lavoro e gli altri fenomeni di esternalizzazione in un quadro di tutele assolute per il lavoratore, punendo con la massima sanzione riconosciuta dall'ordinamento costituzionale - quella penale, appunto - non soltanto gli illeciti in fase di intermediazione (compresi quelli nelle azioni di ricerca e selezione e di ricollocazione profes-

(*) L'Autore è anche dirigente dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.

sionale) per l'inserimento nel mercato del lavoro, ma anche le condotte illecite riguardanti la somministrazione di lavoratori da parte di un soggetto abusivo (non autorizzato come Agenzia per il lavoro legalmente riconosciuta) e l'utilizzazione di quegli stessi lavoratori da parte di un'impresa o di un datore di lavoro anche non imprenditore. Non solo perché con il reato di somministrazione fraudolenta le tutele del lavoratore somministrato si spingevano dichiaratamente verso la tutela del lavoro equo e dignitoso.

La somministrazione fraudolenta rappresentava, quanto all'analisi del profilo soggettivo, un vero e proprio *reato plurisoggettivo proprio*, in cui le due parti del contratto commerciale di somministrazione di lavoro rispondevano penalmente di una specifica condotta posta al di fuori degli schemi tipici di liceità. Quanto all'elemento della colpevolezza il grado di rimproverabilità della condotta non era quello della colpa, in quanto era prevista una consapevolezza dolosa psicologicamente orientata da parte dei due responsabili, utilizzatore e somministratore.

L'art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003 definiva, specificamente, "somministrazione fraudolenta" quella che veniva "posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore".

Rilevava, quindi, una fattispecie penale contravvenzionale di dolo specifico, dove non soltanto veniva in considerazione l'intenzionalità del reato, ma la specifica finalità dello stesso, chiedendo che vi fosse un'intesa fra utilizzatore e somministratore o, quanto meno, l'effettiva consapevolezza riguardo all'utilizzo illecito della manodopera (c.d. *consilium fraudis*), vale a dire nei confronti di un uso illecito del contratto di somministrazione che viene specificamente finalizzato alla elusione del sistema normativo di protezione configurato in dettagliate tutele legali o contrattuali.

Con due colpi netti - e in controtendenza rispetto all'intera legislazione precedente sulla tutela del lavoro rispetto ai lavori in outsourcing - dapprima il Jobs Act abrogava espressamente l'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003 (con l'art. 55, comma 1, *lettera d*), D.Lgs. n. 81/2015) comportando l'*abolitio criminis* del reato di somministrazione fraudolenta a far data dal 25 giugno 2015, giacché si ha abolizione, e non mera successione di leggi incriminatrici, quando la nuova configurazione

della fattispecie considerata esclude, come nel caso di specie, la rilevanza penale di fatti che in precedenza costituivano reato.

Nei confronti della somministrazione fraudolenta, infatti, la legge successiva ha posto nel nulla il disvalore penale, astrattamente considerato, della fattispecie originariamente punita penalmente dall'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003, la quale peraltro consentiva agli Ispettori del lavoro di azionare la prescrizione obbligatoria di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 124/2004 per ordinare all'utilizzatore l'immediata assunzione dei lavoratori fraudolentemente somministrati, con ripristino assoluto delle tutele retributive, contributive e assicurative.

Ne è derivata, quindi, l'applicazione anche nei riguardi delle condotte illecite poste in essere in precedenza del disposto contenuto nell'art. 2, comma 2, c.p. in ragione del quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più reato, con la conseguenza che se vi è stata sentenza di condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

In buona sostanza il D.Lgs. n. 81/2015 ha optato per una sorta di "legalizzazione" delle ipotesi di utilizzo fraudolento della somministrazione, limitando le reazioni sanzionatorie alle fattispecie di somministrazione irregolare e somministrazione abusiva.

A seguire, con il D.Lgs. n. 8/2016 - nel contesto di una più generale e vasta azione di depenalizzazione condotta congiuntamente al coevo D.Lgs. n. 7/2016 - la medesima compagine di Governo che aveva azionato il Jobs Act liberalizzando lo sfruttamento grave dei lavoratori nelle ipotesi di somministrazione fraudolenta, trasformava in illeciti amministrativi anche i reati di somministrazione abusiva e di utilizzazione illecita, fatta eccezione soltanto per il caso dell'impiego di minorenni.

Nuove tutele con il delitto di intermediazione con sfruttamento

Su tale assetto normativo, d'altra parte, è da ultimo intervenuto il Parlamento - approfittando di un serio ripensamento da parte del Governo - per ripristinare almeno in parte le tutele già previste dalla Riforma Biagi e spazzate via in appena due anni dal Jobs Act e dal decreto di depenalizzazione.

Approfondimenti

La legge n. 199/2016, infatti, che reca norme “*in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura*”, è intervenuta per una riscrittura dell’art. 603-*bis* c.p., già introdotto dall’art. 12, D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, che punisce il delitto di intermediazione illecita di manodopera con sfruttamento del lavoro.

Il legislatore del 2011, inserendo nel codice penale il nuovo art. 603-*bis* c.p., faceva tornare ad essere protagonista del diritto del lavoro, dopo lunghi decenni, una fattispecie delittuosa inserita nel codice penale, appunto, connotandone la collocazione nel Titolo XII del Libro II che annovera i “*delitti contro la persona*”, all’interno della Sezione I, rubricata “*Dei delitti contro la personalità individuale*”, del Capo III, intitolato “*Dei delitti contro la libertà individuale*”, con ciò riconoscendo assoluto valore, in ottica costituzionale, alla tutela della persona e della personalità del lavoratore e dei suoi diritti di libertà.

In questo contesto la legge n. 199/2016, in adesione al dettato della nostra Carta costituzionale, rilancia la funzione sociale del lavoro, caratterizzato dalla più ampia tutela e protezione del lavoratore, declinando il binomio essenziale della regolarità e della sicurezza del lavoro. Una funzione sociale valorizzata in ragione della tutela dei diritti di personalità del lavoratore e della possibilità per ciascun individuo di realizzarsi attraverso il raggiungimento dei propri obiettivi di vita personali, garantita dalla repressione di qualsiasi fattispecie di intermediazione illecita di manodopera con sfruttamento dei lavoratori, a fronte dello stato di bisogno o di necessità degli stessi, anche con ricorso a violenza, minaccia o intimidazione, con una riscrittura della ipotesi di reato originariamente prevista dall’art. 603-*bis* c.p. che risultava costruita con vincoli normativi che ne definivano, ma in larga misura ne limitavano, l’ambito concreto di applicazione.

Così, per effetto dell’art. 1, legge n. 199/2016, è stato riscritto il reato di cui all’art. 603-*bis* c.p., differenziandolo in due distinte fattispecie delittuose:

- la prima, punita con la **reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per**

ciascun lavoratore, per aver reclutato manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché per aver assunto, utilizzato o impiegato manodopera, anche dopo intermediazione, assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (art. 603-*bis*, comma 1, c.p.);

- la seconda, punita con la **reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore**, quando i fatti di intermediazione, assunzione, utilizzazione o impiego sono commessi mediante violenza o minaccia (art. 603-*bis*, comma 2, c.p.).

La norma conferma gli indici di sfruttamento già precedentemente in vigore sostituendo, tuttavia, la difficile condizione di “*sistematicità*” con la più agevolmente riscontrabile “*reiterazione*” della condotta relativa alla corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla violazione della normativa relativa all’orario di lavoro e ai tempi di riposo (con riferimento ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie).

Mentre rilevano direttamente anche una sola condotta di:

- violazione di norme in materia di tutela della salute (igiene) e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Quanto alla struttura del reato, dunque, l’intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera si configura quale delitto di natura sussidiaria (1) e si caratterizza come **reato di azione** (necessita una condotta attiva da parte dell’intermediario o dell’utilizzatore), a **struttura unitaria** (non si commettono tanti reati quanti sono i lavoratori interessati e coinvolti dalla condotta illecita) e **di pericolo** (non necessita la prova di uno specifico danno ai lavoratori reclutati ai fini della intermediazione e oggetto di sfruttamento).

Soggetto attivo del reato è individuabile in qualsiasi soggetto od organismo (persona fisica o

(1) L’*incipit* stesso della norma - “*salvo che il fatto costituisca più grave reato*” - denuncia tale caratteristica che consente l’imputazione per tale delitto esclusivamente ove non sussista-

no, con riferimento ai fatti penalmente rilevanti, delitti di maggiore gravità di fronte ai quali la nuova ipotesi di reato risulta cedevole.

Approfondimenti

giuridica, in forma societaria collettiva o individuale, a carattere imprenditoriale, ma anche non imprenditoriale o addirittura istituzionale) che illecitamente utilizza e sfrutta lavoratori ovvero che esercita una attività di intermediazione che non è soltanto o semplicemente abusiva (perché priva della necessaria autorizzazione e dei requisiti di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro), ma avviene attraverso lo sfruttamento della manodopera. Possono rendersi, quindi, colpevoli del delitto in oggetto sia i soggetti autorizzati e iscritti in una delle sezioni dell'Albo delle Agenzie, sia tutti quei soggetti, in forma societaria, anche cooperativa, o individuale - "*chiunque*" recita la norma -, che esercitano l'attività di intermediazione illecita sfruttando i lavoratori secondo gli indici di riferimento appositamente enucleati dalla norma; d'altra parte, il reato - in entrambe le sue forme di manifestazione - ha come soggetto attivo anche l'utilizzatore, configurandosi una sorta di reato plurisoggettivo.

Soggetto passivo del delitto, vittima dello stesso, è il lavoratore reclutato, intermediato e utilizzato, quale che sia la natura giuridica del rapporto di lavoro formalmente instaurato e la qualificazione di esso. Sebbene il dettato normativo sembri rivolgersi ai lavoratori subordinati - come evidenziato dai concetti utilizzati nell'individuare gli indici rivelatori dello sfruttamento (retribuzione, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie) - appare ragionevole, in ottica sistematica, riconoscere la sussistenza dei delitti *de quibus* in tutti i casi di sfruttamento dei lavoratori anche non subordinati.

Quanto poi all'elemento soggettivo del delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera deve rilevarsi come non sia sufficiente la sola colpa, ma si renda senz'altro neces-

saria una partecipazione psicologica di tipo doloso, sia pure nella forma del dolo generico, dovendo l'autore del reato accompagnare psicologicamente l'agire con l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori intermediati ovvero con le più gravi manifestazioni di violenza o di minaccia.

Il dolo necessario per l'integrazione del delitto in esame è costituito dalla consapevolezza dello stato in cui versano i lavoratori, dalla parallela volontà di trarre profitto da tale particolare situazione, nonché dalla coscienza e volontà dell'azione violenta o minacciosa.

Con riguardo poi agli effetti l'intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera costituisce una ipotesi di *reato istantaneo con effetti permanenti*, giacché la norma vieta e punisce non soltanto lo sfruttamento della manodopera illecitamente reclutata, ma già la mera attivazione dell'attività organizzata e strutturata di intermediazione.

Sul piano più strettamente sanzionatorio la pena per il delitto in parola è di tipo detentivo, congiuntamente ad una pena pecuniaria per ciascun lavoratore reclutato: riguardo alla pena pecuniaria, quindi, si tratta di una pena proporzionale impropria, ovvero di una pena a proporzionalità progressiva, dove rilevano la base sanzionatoria predeterminata con un minimo e un massimo edittale e il coefficiente moltiplicatore che varia secondo le concrete modalità di realizzazione della fattispecie di reato.

Si tratta, d'altro canto, di un quadro punitivo tanto severo, nella sua cornice edittale, da legittimare, nel quadro penalistico vigente, sia l'arresto in flagranza che il fermo, come pure la custodia cautelare in carcere, nonché, in fase di indagini preliminari, il ricorso alle intercettazioni.

Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 603-bis, comma 1, c.p. Per aver reclutato manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché per aver assunto, utilizzato o impiegato manodopera, anche dopo intermediazione, assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p>	<p>Art. 603-bis, comma 1, c.p. Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p>

Approfondimenti

Elementi caratterizzanti delle condotte illecite

L'individuazione della condizione di sfruttamento deve avvenire in base alle specificazioni offerte dal secondo comma dello stesso art. 603-bis c.p. che sembra chiamato a completare la definizione del precetto normativo, identificando quattro differenti situazioni.

Più dettagliatamente la norma prevede che, per le sole finalità della identificazione e della punizione del reato di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, rappresenta un "indice di sfruttamento", vale a dire che ha natura di indicatore della possibile realizzazione del delitto *de quo*, il sussistere, obiettivamente evidenziato ed accertato in sede di vigilanza, nell'espletamento delle attività investigative attivate, di almeno una ("una o più" secondo il dettato normativo) delle situazioni oggettive appresso evidenziate.

Indici di sfruttamento

Anzitutto il rilievo di una *reiterata corresponsione ai lavoratori di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato* secondo quanto sancito dall'art. 603-bis, comma 3, n. 1), c.p. Il primo degli indicatori attiene, dunque, al valore patrimoniale effettivamente riconosciuto alla prestazione lavorativa resa. Può aversi sfruttamento quando l'intermediario abbia retribuito i lavoratori in misura del tutto non corrispondente ai livelli retributivi sanciti dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale di lavoro maggiormente rappresentativa (al contrario della norma previgente che non conteneva alcun riferimento alla rappresentatività negoziale). In secondo luogo lo sfruttamento può risultare dalla corresponsione di una retribuzione comunque sproporzionata con riguardo alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato dai lavoratori intermediati: in questo caso non si ha riguardo a parametri oggettivi esterni al rapporto di lavoro ma direttamente alla tipologia di attività lavorativa resa, che viene ad essere "misurata" sia per gli aspetti quantitativi che per quelli (dai contorni assai più incerti e indeterminati) qualitativi.

Il secondo indicatore di sfruttamento si concentra sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, prendendo a riferimento *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie*. Di tutta evidenza appare, dunque, come questo criterio rivelatore sia connesso alla contestuale rilevazione da parte degli investigatori della sussistenza di illeciti (amministrativi) in materia di tempi di lavoro e tempi di riposo. Peraltro il connotato di "reiterazione" individuato dall'art. 603-bis, comma 3, n. 2), c.p. impone che le violazioni siano state rilevate alle condizioni dettate dall'art. 8-bis, legge n. 689/1981, vale a dire che *nei cinque anni successivi alla commissione di una precedente violazione amministrativa, che sia stata accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto si trova a commettere almeno un'altra violazione della stessa indole oppure se con un unico provvedimento esecutivo vengono accertate più violazioni della stessa indole commesse nell'arco di un quinquennio*. La reiterazione, dunque, nel sistema sanzionatorio amministrativo, risulta delimitata temporalmente (cinque anni) e oggettivamente (omogeneità delle violazioni).

Con il terzo indicatore la norma intende dare specifico peso al comportamento antidoveroso del datore di lavoro rispetto agli obblighi prevenzionistici a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, indicando quale elemento rivelatore dello sfruttamento *la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*. Qui non rilevano il numero e la ricorrenza delle condotte illecite in materia prevenzionistica, ma il mero fatto che tali violazioni sussistano al momento in cui si accerta la condotta di illecito sfruttamento, senza che la norma richieda (come accadeva nel testo previgente) anche l'ulteriore verificarsi della circostanza che le violazioni esponano i lavoratori reclutati a pericolo per la loro salute, per la loro sicurezza ovvero per la loro incolumità personale. D'altro canto, l'assenza nell'attuale testo dell'art. 603-bis, comma 3, n. 3), c.p. del riferimento ad una finalizzazione specifica delle violazioni riguardo al pericolo incorso, rileva l'esistenza di una finalizzazione insita, quasi *in re ipsa*, nella fattispecie illecita rilevata per la violazione delle disposizioni in materia di protezione e prevenzio-

ne dei lavoratori per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in sicurezza.

Da ultimo, riguardo alla elencazione normativa, il quarto criterio rivelatore interessa ancora una volta lo svolgersi della prestazione lavorativa con riferimento alla *sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti*. Questo ultimo indicatore, dunque, concerne specificamente le condizioni lavorative generali dei lavoratori reclutati, sia per quanto attiene ai metodi di sorveglianza che alle modalità di espletamento del lavoro, che non debbono avere caratteristiche di "particolare degrado". Analogamente il Legislatore si preoccupa, con implicita attenzione per i fenomeni di interposizione illecita che interessano i lavoratori extracomunitari, delle situazioni alloggiative che parimenti non devono risultare particolarmente degradanti. D'altra parte l'attributo che qualifica le condizioni lavorative "*particolarmente degradanti*" individuato dall'art. 603-bis, comma 3, n. 4), c.p., appare talmente vago e generico da potersi senza dubbio considerare una clausola elastica ed aperta.

Stato di bisogno, violenza, minaccia

Quanto all'elemento oggettivo delle due fattispecie di delitto in esame, d'altra parte, occorre evidenziare come lo sfruttamento debba essere puntualmente connotato da un agire illecito dell'intermediario (c.d. "caporale") ovvero dell'utilizzatore che si caratterizza per un duplice aspetto rilevante sia sul piano della condotta che su quello della volontà dell'autore del reato:

- l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori (per il reato del primo comma), rispetto al quale rileva il venire meno del riferimento allo stato di necessità richiesto dal testo previgente;
- l'esercizio nei confronti dei lavoratori reclutati di violenza o minaccia (per il reato del secondo comma), anche in questo caso rilevando la cancellazione del riferimento previgente alla intimidazione.

Con riferimento all'elemento caratterizzante della condotta di sfruttamento deve aversi attento ri-

guardo alla portata definitoria e valoriale dei concetti utilizzati dal Legislatore così come noti e applicati nel contesto penalistico, per l'effetto si potrà rilevare:

- lo *stato di bisogno* quando l'autore del reato di intermediazione illecita abbia reclutato un lavoratore che si trovi nella situazione personale di una qualsiasi esigenza da soddisfare rispetto alla quale viene prospettato un evento con conseguenze negative sulla situazione attuale del lavoratore o una perdita di qualsiasi natura (patrimoniale, morale o fisica), a causa di un mutamento *in peius* della situazione personale o del pericolo del protrarsi di una situazione di sofferenza già in atto (2);
- nondimeno l'esistenza di uno stato di bisogno non è sufficiente a delimitare l'illecito sfruttamento dei lavoratori essendo altresì necessario l'agire dell'intermediario nel senso di un "*approfittamento*" di quello stesso *status*. L'approfittamento dello stato di bisogno costituisce, in uno con lo sfruttamento dei lavoratori, il nucleo centrale della fattispecie criminosa, nonché l'espressione più significativa del disvalore della condotta antidoverosa per l'evidente stigmatizzazione etico-sociale del comportamento. Da qui, in base al portato normativo e giurisprudenziale in materia penale, potrà dirsi punibile chi approfitta della intermediazione sfruttando ovvero utilizzando indebitamente a proprio vantaggio la posizione di inferiorità dei lavoratori reclutati per il loro stato di bisogno.

Con riguardo ai connotati che fondano l'oggettivo sussistere della seconda e più grave delle fattispecie di reato in esame, occorre riferirsi all'ordinario ambito penalistico dei concetti richiamati, per cui si avrà:

- **violenza**, in una nozione bidimensionale, sia quando i lavoratori sono vittime di qualsiasi forma di estrinsecazione di forza fisica ovvero di costrizione anche soltanto psicologica (3); se apparirà piuttosto evidente la presenza aggressiva fisica, l'inclusione nel concetto di violenza dell'effetto costrittivo consente di tutelare il principio di sufficiente lesività della condotta illecita dello sfruttamento mediante intermediazione; ne

(2) Cfr. Cass. pen., sez. II, 8 marzo 2000, in *Giur. it.*, 2001, 566, secondo cui: "*il concetto di 'stato di bisogno' deve essere inteso in senso oggettivo quale mancanza di mezzi diretti a sopperire esigenze primarie*"; Cass. pen., sez. II, 23 novembre 1998, in Foro Ambrosiano, 1999, 439.

(3) Si vedano: E. Mezzetti, "*Violenza privata e minaccia*", in

Digesto Disc. Pen., Torino, 1999; G. De Simone, "*Violenza in generale (Diritto penale)*", in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, 881 s.; G. Neppi Modona, "*Sulla posizione della 'violenza' e della 'minaccia' nella struttura delle fattispecie criminose*", Ridapp, 1964, 522 s.

Approfondimenti

conseguenze, quindi, che la violenza potrà consistere nella causazione a carico dei lavoratori reclutati di uno stato di costrizione che può realizzarsi anche fisicamente sulle vittime o con comportamenti aggressivi, manifestati nella specie della *vis absoluta* (coazione assoluta);

• **minaccia** quando per effetto di una *vis compulsiva* (coazione relativa) i lavoratori reclutati sono vittime di una costrizione esercitata attraverso una forte spinta verso un determinato comportamento

(consentire lo sfruttamento della propria attività lavorativa) sotto la pressione (di natura psichica o anche fisica) di un male o di una situazione di pericolo attuale, che non elimina possibilità alternative di comportamento, ma produce sulla volontà del lavoratore intermediato un perturbamento psichico o un *metus*; d'altronde anche la scelta razionale del lavoratore di evitare il male minacciato consentendo il proprio sfruttamento non esclude la sussistenza della minaccia (4).

Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera con violenza o minaccia	
Illecito	Sanzione
Art. 603-bis, comma 2, c.p. Per aver con violenza o minaccia reclutato manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, assunto, utilizzato o impiegato manodopera assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.	Art. 603-bis, comma 2, c.p. Reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Aggravanti, attenuante, confisca obbligatoria e ulteriori misure

Ribadita nel quadro normativo delineato dalla legge n. 199/2016 è anche l'aggravante speciale che opera nel caso in cui i lavoratori reclutati sono più di tre oppure quando almeno una delle persone intermedie è un minore in età non lavorativa o, infine, se i lavoratori sfruttati sono stati esposti a situazioni di grave pericolo.

Aggravanti

L'art. 60-bis, comma 4, c.p., infatti, prevede che la pena per il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera venga aumentata da un terzo alla metà in forza di tre aggravanti specifiche dettagliatamente individuate. Si tratta di effettive *circostanze aggravanti*, rispetto all'ipotesi base esaminata nelle sue due forme di realizzazione, conseguentemente sono soggette al trattamento previsto per le fattispecie circostanziali, essendo la previsione normativa riconducibile, per espresso riferimento di legge, all'alveo delle circostanze speciali poiché comporta l'aumento dell'importo della pena, sia detentiva che pecuniaria, in misura superiore a un terzo (art. 63, comma 3, c.p.).

Più dettagliatamente la prima delle tre circostanze aggravanti previste dal quarto comma dell'art. 603-bis c.p. è di carattere quantitativo operando in ragione del fatto che "*il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre*".

Dal dettato normativo, quindi, si evince chiaramente che l'aggravante dello sfruttamento plurimo si applicherà in ogni caso in cui i lavoratori reclutati dall'intermediario saranno almeno quattro: la legge n. 199/2016 evidenzia una maggiore gravità del comportamento che coinvolge una pluralità di lavoratori, al fine di punirlo più intensamente.

La seconda circostanza aggravante punisce il coinvolgimento di un minore non ancora in età di lavoro ("*il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa*"). Come già il D.Lgs. n. 276/2003 per il reato di intermediazione abusiva, anche il D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e la legge n. 199/2016 scelgono di caratterizzare per una maggiore odiosità il comportamento di chi recluta e intermedia minori ai quali l'ordinamento giuridico non riconosce alcuna possibilità di svolgere una attività lavorativa. La previsione, dunque, si muove nel solco della tutela costitu-

(4) In argomento: V. Manzini, "Il tentativo nel delitto di minaccia", *Adpp*, 1939, 937; G.D. Pisapia, "Attività esecutiva frazionabile e tentativo nel reato di minaccia", *Ridp*, 1940, 361; F.

Dassano, "Minaccia (diritto penale)", in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 334.

Approfondimenti

zionale del lavoro minorile, al fine di evitare forme intollerabili di sfruttamento.

Da ultimo, nella terza circostanza aggravante la norma si concentra sulle condizioni lavorative poste in essere dall'intermediario o dall'utilizzatore per punire maggiormente "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro". L'aggravante speciale opera in tal caso quando le prestazioni lavorative (richieste ai lavoratori reclutati e sfruttati) e le condizioni di lavoro (nelle quali gli stessi sono stati chiamati a rendere la propria attività lavorativa) hanno determinato situazioni di obiettiva esposizione a pericolo grave. La gravità del pericolo non è misurata dalla

norma, mentre la natura di esso sembra doversi necessariamente individuare nelle caratteristiche di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quanto poi ai criteri di imputazione delle circostanze aggravanti, quelle in argomento non sfuggono al regime generale di imputazione delle aggravanti previsto dall'art. 59, comma 2, c.p., vale a dire che lo sfruttamento plurimo, quello dei minori e quello in condizioni di grave pericolo potranno essere addebitati, con il relativo aggravamento della pena, se risulteranno avvenuti per *colpa* (ovviamente generica, nelle consuete caratteristiche della negligenza, della imperizia o della imprudenza) del soggetto autore del reato di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera.

Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera aggravata	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 603-bis, comma 4, n. 1), c.p. Intermediazione illecita con sfruttamento plurimo Per aver reclutato manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché per aver assunto, utilizzato o impiegato manodopera, anche dopo intermediazione, assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, per un numero di lavoratori reclutati superiore a tre.</p>	<p>Art. 603-bis, comma 4, c.p. Reclusione da 1 anno e 4 mesi a 9 anni e multa da 666 a 1.500 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p>
<p>Art. 603-bis, comma 4, n. 2), c.p. Intermediazione illecita con sfruttamento di minori Per aver reclutato manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché per aver assunto, utilizzato o impiegato manodopera, anche dopo intermediazione, assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, reclutando uno o più minori in età non lavorativa.</p>	<p>Art. 603-bis, comma 4, c.p. Reclusione da 1 anno e 4 mesi a 9 anni e multa da 666 a 1.500 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p>
<p>Art. 603-bis, comma 4, n. 3), c.p. Intermediazione illecita in condizioni di grave pericolo Per aver reclutato manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché per aver assunto, utilizzato o impiegato manodopera, anche dopo intermediazione, assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno ed esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, per le caratteristiche delle prestazioni da svolgere e per le condizioni di lavoro.</p>	<p>Art. 603-bis, comma 4, c.p. Reclusione da 1 anno e 4 mesi a 9 anni e multa da 666 a 1.500 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p>

Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera con violenza o minaccia aggravata	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 603-bis, comma 4, n. 1), c.p. Intermediazione illecita con sfruttamento plurimo Per aver con violenza o minaccia reclutato manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, assunto, utilizzato o impiegato manodopera assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, per un numero di lavoratori reclutati superiore a tre.</p>	<p>Art. 603-bis, comma 4, c.p. Reclusione da 6 anni e 6 mesi a 12 anni e multa da 1.333 a 3.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p>
<p>Art. 603-bis, comma 4, n. 2), c.p. Intermediazione illecita con sfruttamento di minori Per aver con violenza o minaccia reclutato manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, assunto, utilizzato o impiegato manodopera assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, reclutando uno o più minori in età non lavorativa.</p>	<p>Art. 603-bis, comma 4, c.p. Reclusione da 6 anni e 6 mesi a 12 anni e multa da 1.333 a 3.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p>

Approfondimenti

Intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera con violenza o minaccia aggravata

Art. 603-bis, comma 4, n. 3), c.p.

Intermediazione illecita in condizioni di grave pericolo

Per aver con violenza o minaccia reclutato manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, assunto, utilizzato o impiegato manodopera assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno ed esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, per le caratteristiche delle prestazioni da svolgere e per le condizioni di lavoro.

Art. 603-bis, comma 4, c.p.

Reclusione da 6 anni e 6 mesi a 12 anni e multa da 1.333 a 3.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

Attenuante

L'art. 2, legge n. 199/2016 ha introdotto due nuovi articoli nel codice penale, con la finalità di rendere più efficace l'applicazione del reato di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, a contrasto del caporalato, in particolare modo (ma non solo) nel settore agricolo.

In questa prospettiva, dunque, si inserisce nel codice penale il nuovo art. 603-bis.1, rubricato "Circostanza attenuante", per sancire che la pena è diminuita da un terzo a due terzi per chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria per la raccolta di prove decisive per individuare o catturare i concorrenti o infine per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Una circostanza attenuante ad effetto speciale, quale utile tentativo per provare ad abbattere il muro di omertà che ordinariamente protegge le fattispecie criminose del caporalato.

Confisca obbligatoria

Analogamente si è introdotto il nuovo art. 603-bis.2. (rubricato "Confisca obbligatoria", per sancire l'obbligo di confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto (salvo che appartengano a persona estranea al reato) in tutti i casi di condanna, ma anche di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera di cui all'art. 603-bis c.p., estendendo in ciò ad una ipotesi di reato in materia di lavoro quanto già previsto dall'art. 20, comma 4, legge n. 689/1981 per le violazioni amministrative gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (per effetto dell'art. 9, comma 1, D.L. n.

187/2010, convertito dalla legge n. 217/2010). Sono fatti espressamente salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. La norma d'altra parte introduce anche la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato se non è possibile la confisca delle cose che furono destinate alla commissione del reato o ne furono prodotto o profitto.

Sempre in tema di confisca l'art. 5, legge n. 199/2016 prevede una specifica modifica all'art. 12-sexies, comma 1, D.L. n. 306/1992, convertito dalla legge n. 356/1992, per estendere la confisca anche al denaro, ai beni o alle altre utilità di cui il condannato per il delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere comunque la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Ulteriori misure

Una prospettiva di efficacia e di effettività si coglie nell'art. 3, legge n. 199/2016 il quale stabilisce che nei procedimenti per i reati di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera di cui all'art. 603-bis c.p., se l'interruzione dell'attività imprenditoriale può comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico dell'azienda, sia disposto dal giudice il controllo giudiziario dell'azienda (ex art. 321, comma 1, c.p.p.), anziché il sequestro, con contestuale nomina di uno o più amministratori giudiziari per la rimozione delle condizioni di sfruttamento, chiamati a regolarizzare i lavoratori che prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e ad adottare adeguate misure, anche in diffor-

mità rispetto a quelle proposte dall'imprenditore, per impedire che le violazioni possano ripetersi. Sotto altro profilo, l'art. 4, legge n. 199/2016 estende l'arresto obbligatorio, ai sensi dell'art. 380 c.p.p., anche al delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, per il quale l'articolo 6, legge n. 199/2016 introduce anche la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (con modifica dell'elenco di reati previsto dall'art. 25-*quinquies*, comma 1, lettera a).

Inoltre, l'art. 7, legge n. 199/2016 estende alle vittime del delitto di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera le tutele del Fondo previsto dalla legge n. 228/2003 per le vittime della tratta, in considerazione della omogeneità dell'offesa ricevuta.

Infine, sono specificamente rivolti alla tutela del lavoro in agricoltura gli artt. 8 e 9, legge n. 199/2016: l'art. 8 interviene sulle disposizioni relative alla *Rete del lavoro agricolo di qualità* (di cui all'art. 6, D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014), per la quale si prevedono sezioni territoriali, nonché sulle modalità di adattamento del sistema UniEmens al settore agricolo nelle more della attuazione del Libro unico del lavoro in modalità telematica; il successivo art. 9 detta norme idonee a supportare i lavoratori stagionali impegnati nella raccolta dei prodotti agricoli anche attraverso le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Ruoli diversi per ispettori del lavoro e magistrati

Sul piano dell'effettivo ripristino delle tutele, d'altro canto, seppure col nuovo art. 603-*bis* c.p.

si compiano degli importanti passi in avanti - *rectius* indietro - rendendo reale e concreto uno statuto di protezione per i lavoratori fraudolentemente somministrati, interposti, sfruttati, tuttavia ciò avviene esclusivamente attraverso un passaggio giudiziario, che si auspica quanto mai rapido e snello, rispetto all'immediatezza delle tutele che erano assicurate direttamente dagli Ispettori del lavoro nella vigenza dell'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003.

In effetti, l'art. 603-*bis* c.p., consente soltanto all'Autorità giudiziaria di punire chi assume, utilizza o impiega lavoratori assoggettandoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno in funzione della reiterata corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi o sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro, ovvero in base alla violazione delle norme sui tempi di lavoro e di riposo o ancora per violazione delle regole in materia di igiene e sicurezza o, infine, per aver sottoposto il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

Sempre e solo il Giudice, infine, può disporre il controllo giudiziario dell'azienda (*ex* art. 321, comma 1, c.p.p.) quando interrompere l'attività comporta ripercussioni negative sui livelli occupazionali, nominando un amministratore giudiziario per rimuovere le condizioni di sfruttamento e regolarizzare i lavoratori occupati senza regolare contratto, mentre prima del Jobs Act, in forza dell'art. 28, D.Lgs. n. 276/2003, la regolarizzazione dei lavoratori era imposta all'utilizzatore direttamente dagli Ispettori del lavoro (con il provvedimento di prescrizione obbligatoria *ex* art. 15, D.Lgs. n. 124/2004).